

Proc. nr. ... R.G. Notizie di Reato  
Proc. Nr. ... R.G. Trib.

Sentenza nr. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti

Data del deposito  
Data irrevocabilità  
N° \_\_\_\_\_ R. Esec.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE UNICA PENALE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lisa Castagna,  
nel procedimento di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza del 2.2.2021,  
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**TIZIO**, nato in ... il ..., libero già presente oggi non comparso;  
domicilio eletto presso l'Avv. ... del Foro di ... (come da elezione avvenuta all'udienza  
del 22.1.2019);  
difeso d'ufficio dall'Avv. ... del Foro di ...;

**IMPUTATO**

*Del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 c.p., perché in concorso tra loro (Caio, Sempronio, Mevio)  
e previo accordo colpendolo con calci e pugni al volto e in altre parti del corpo cagionavano a Tito  
lesioni personali (nella specie ferite lacero contuse alla testa e al viso).*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.*

*In ... il 9 dicembre 2015.*

*Con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.*

in relazione al quale è persona offesa:

TITO, nato in ... il ..., residente in ...

con l'assistenza del cancelliere;

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa ..., e del difensore dell'imputato

**CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

IL P.M.: esclusa la concessione delle attenuanti generiche, anni 2 e mesi 6 di reclusione, così determinata: pena base anni 1 e mesi 6, aumentata per la recidiva contestata alla pena finale.

LA DIFESA dell'IMPUTATO: in via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto, in via subordinata, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla contestata recidiva, minimo della pena secondo i limiti edittali ante riforma del 2016, pena sospesa se concedibile.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'esito dell'udienza preliminare del 22.2.2017, con decreto emesso in pari data, il G.U.P. del Tribunale di Alessandria disponeva il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica dell'odierno imputato TIZIO per rispondere del

reato in epigrafe indicato (artt. 110, 582, 585), commesso ai danni di Tito, in concorso con Caio, Mevio e Sempronio, per i quali è stata emessa sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in data 22.2.2017 (sentenza n. 92/2017 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Alessandria - irrevocabile il 25.3.2017 per Mevio, il 29.8.2018 per Caio e Sempronio).

All'udienza di comparizione del 11.7.2017, svoltasi innanzi ad altro Giudice, rilevato che all'imputato non era stato notificato il provvedimento di differimento dell'udienza emesso in data 24.5.2017, si disponeva la notifica all'imputato del verbale d'udienza, che veniva quindi rinviata al 20.9.2017.

Alla successiva udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Tribunale disponeva procedersi in assenza dell'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano quindi ammesse le prove richieste dalle parti. Alla medesima udienza veniva conferito incarico al perito, Stella, di trascrivere le intercettazioni di cui all'elenco prodotto in tale sede dal P.M., dando termine di giorni 90 per il deposito dell'elaborato peritale.

La trascrizione delle intercettazioni veniva depositata in cancelleria in data 10.2.2018.

Nelle successive udienze - 17.4.2018, 29.6.2018, 22.1.2019, 12.11.2019-, il processo veniva istruito mediante l'escussione dei testi della pubblica accusa (Gianni, la P.O. Tito, sentito quale teste assistito, Ugo e UranoA) e comuni (Mevio, Caio e Sempronio, tutti sentiti quali testi assistiti). All'udienza del 22.1.2019, presente l'imputato, veniva revocata l'ordinanza con la quale si era disposto procedersi in sua assenza.

A seguito del mutamento della persona del Giudicante, all'udienza del 26.1.2021, confermate le ordinanze rese ai sensi degli artt. 493 e 495 c.p.p. e indicati specificamente utilizzabili in luogo della lettura i verbali dell'attività istruttoria sino a quel momento svolta ex art. 511 co. 5 c.p.p., veniva escusso nuovamente il teste Mevio, quale teste assistito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., con l'obbligo di dire la verità anche in relazione ai fatti per i quali è giudizio e rispetto ai quali è stata emessa nei suoi confronti sentenza di applicazione pena (cfr. Ordinanza Corte Cost. n. 456/2007<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena - e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione - non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima, evidenziando che sussistono profonde diversità fra una condanna scaturente da un giudizio di cognizione piena e una sentenza di applicazione pena e che "proprio a fronte delle caratteristiche che connotano il modello di patteggiamento, la posizione di coloro che decidono di accedere ad esso diverge rispetto al modulo processuale dell'accertamento "ordinario", specificamente in relazione alle caratteristiche dei dichiaranti" anche considerato che, rispetto alla vicenda processuale ordinaria (che può essere caratterizzata da molteplici manifestazioni dichiarative: confessione; dichiarazione di innocenza; chiamata di correità; facoltà di non rispondere e simili), "tale varietà di ipotesi è eccentrica rispetto alla posizione del soggetto che abbia optato per l'applicazione della pena su richiesta: costui, proprio perché proiettato verso una soluzione processuale di nolo contendere, si propone quale soggetto sostanzialmente indifferente rispetto a prospettive defensionali diversificate e, dunque, rispetto alla stessa molteplicità delle possibili dichiarazioni". Da ciò deriva che "la scelta operata dal legislatore di garantire,

All'udienza del 2.2.2021, acquisita infine la sentenza n. 92/2017 di applicazione pena emessa nei confronti dei coimputati Sempronio, Caio e Mevio, e altra documentazione prodotta dal P.M. (informativa di reato, verbale di ispezione personale e veicolare, verbale di sequestro, verbale di identificazione, tutti datati 8.12.2015 e redatti a carico di Caio), il Tribunale indicava come utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a concludere. Le parti discutevano quindi la causa e concludevano come in epigrafe. Il P.M. depositava una memoria scritta contenente le proprie conclusioni, unitamente a giurisprudenza a supporto. Il Tribunale, esaurita la discussione, dichiarava chiuso il dibattimento e decideva dando lettura del dispositivo, riservandosi giorni 60 per i motivi attesi la complessità della vicenda processuale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio e dell'istruttoria dibattimentale esperita, deve essere affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto per le ragioni di fatto e di diritto di seguito indicate.

Giova preliminarmente evidenziare che, come ricostruito in sede dibattimentale, sussiste uno stretto collegamento tra i fatti per cui è processo – avvenuti il 9.12.2015 – e quanto accaduto nel quartiere Nuovo, via Nuova, in data 26.10.2015.

Secondo la ricostruzione effettuata dal teste di P.G. Gianni – sentito all'udienza del 17.4.2018 –, in data 26.10.2015 venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco verso la facciata di un palazzo sito in via Nuova n. 1 e verso la serranda del bar Sole sito nella limitrofa via ...

In seguito a tali fatti venivano immediatamente attivate delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di soggetti a vario titolo coinvolti (UranoB, UranoA, Tito e Sordo Mario) e dei presunti destinatari della sparatoria (Caio, residente nel palazzo attinto dai

---

*in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il "patteggiamento", risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti". Ed inverso "nell'opzione del rito alternativo, l'imputato è posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata, tra le quali, innanzitutto, quella di ottenere un' "applicazione della pena", equiparata ad una sentenza di condanna solo rispetto ai fini espressamente indicati dalla legge: ben potendo non essere contemplato, tra di essi, l'esonero dal deporre, quale teste, in processi riguardanti altri soggetti, anche per vicende strettamente collegate a quella nella quale ha subito l'applicazione della pena". La Corte, pertanto, ha escluso sia la violazione del principio di ragionevolezza nella scelta operata dal legislatore, che "il dubbio di costituzionalità relativo al preteso contrasto della disciplina censurata con l'art. 24, secondo comma, Cost.;" in quanto "il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima, è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come "testimone assistito"; sia dal complesso di garanzie – di diretta derivazione dal precetto costituzionale – che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197-bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale".*

colpi, e i titolari del bar Sole). Successivamente, anche alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni ambientali sull'autovettura ... intestata a Caio, venivano intercettati anche altri telefoni, fra i quali quello dell'odierno imputato, TIZIO (cfr. in merito quanto esposto dal teste Gianni all'udienza del 17.4.2018).

È proprio nell'ambito di tale attività di captazione che, in data 9 dicembre 2015, gli operanti hanno appreso i fatti per i quali l'odierno imputato è stato tratto a giudizio unitamente ai coimputati Caio, Sempronio e Mevio.

Orbene, anche al fine di delimitare il perimetro degli elementi di prova utilizzabili per la ricostruzione dei fatti, occorre sin da subito soffermarsi sull'utilizzabilità nel presente giudizio delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte a carico dei soggetti sopra meglio delineati e oggetto di trascrizione da parte del perito Stella.

Come noto, la Cassazione a Sezioni Unite n. 51/2020, chiamata a pronunciarsi in merito alla portata del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all'art. 270 c.p.p., ha stabilito che tale divieto - salvo il caso in cui le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi *ex art. 12 c.p.p.* a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge; mentre si deve giungere a diverse conclusioni in relazione ai reati emersi nel corso dell'attività di captazione, che risultino collegati *ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.* . In tali casi, infatti, non sussistendo un legame forte e originario - ma unicamente un'esigenza di garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle indagini - tra i reati originariamente oggetto di intercettazione e quelli successivamente emersi, questi ultimi devono considerarsi come diversi ai sensi dell'art. 270 c.p.p., a nulla rilevando, peraltro, il fatto che siano stati appresi all'interno di un procedimento recante il medesimo numero di R.G.N.R.

Ed invero, secondo le Sezioni Unite, il riferimento al medesimo numero di iscrizione della notizia di reato, è criterio che fa leva su una nozione formale di procedimento, che non può essere accolta ai fini di delineare il perimetro applicativo dell'art. 270 c.p.p.

Va, inoltre, rilevato che, secondo le Sezioni Unite, anche laddove nuove fattispecie di reato emergano nell'ambito di un medesimo procedimento (da intendersi nell'accezione appena delineata), l'utilizzabilità delle intercettazioni validamente disposte presuppone che i nuovi e diversi reati rientrino comunque nei limiti di ammissibilità stabiliti dalla legge per tale mezzo di ricerca della prova.

Orbene, applicando tali principi al caso di specie occorre rilevare quanto segue.

In primo luogo, come detto, non può essere in alcun modo valorizzato il dato formale del medesimo numero di R.G.N.R. (nel caso di specie n. 7640/15 R.G.N.R. sia per i reati oggetto di intercettazione che per il reato di cui all'odierno giudizio) ai fini di ritenere che trattasi di medesimo procedimento, in quanto le Sezioni Unite hanno chiarito che il mero dato formale

deve essere ritenuto privo di rilievo, dovendosi vagliare la medesimezza del procedimento in un'ottica sostanzialistica.

Ma vi è di più. Il reato di lesioni ascritto all'odierno imputato appare collegato ai reati per i quali sono state disposte le intercettazioni ambientali e telefoniche (artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 110 c.p., 6 L. 895/67) ex art. 370 comma 2 lett. b) c.p.p., in quanto trattasi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, e, pertanto, non sussistendo un legame forte e originario tra i reati inizialmente oggetto di intercettazione e quelli emersi successivamente, i due procedimenti devono essere considerati diversi ai sensi dell'art. 270 c.p.p. .

Trattandosi poi del delitto di lesioni ex artt. 582, 585 c.p., aggravate dal numero di persone, la fattispecie non rientra nemmeno fra quelle per le quali è obbligatorio l'arresto in flagranza né, per i limiti edittali, è possibile disporre le intercettazioni telefoniche (art. 266 c.p.p.).

Per tutte tali ragioni, dunque, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali non è utilizzabile nei confronti dell'odierno imputato, la cui responsabilità penale deve essere pertanto provata, contrariamente a quanto sostenuto dal PM in sede di requisitoria finale, in base alle sole deposizioni testimoniali assunte nel dibattimento e agli altri atti e documenti legittimamente acquisiti.

Orbene, che tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli del 26.10.2015 sussista un collegamento è pacificamente emerso dalle deposizioni dei testi Tito, Caio e, in parte, Sempronio<sup>2</sup>.

Ed invero, venuto a conoscenza che gli autori della sparatoria fossero i fratelli Urano, Caio ha chiesto a Mevio di prendere contatti con Tito, persona strettamente legata agli Urano, sperando che all'appuntamento si presentassero tutti e tre insieme. Dalle dichiarazioni di Caio è emerso chiaramente l'intento di tale incontro: far giungere presso l'abitazione di Mevio tutti i presunti autori della sparatoria (cioè UranoA, UranoB e Tito), con un pretesto legato all'acquisto di un telefonino<sup>3</sup>, per addivenire con gli stessi a una "resa dei conti" ("*così ci chiariamo una volta per tutte*" - cfr. pp. 4 e ss. del verbale stenotipico del 12.11.2019, deposizione del teste Caio).

A ulteriore riconferma del legame fra i due eventi, va infine ricordato che la stessa P.O. ha dichiarato che, dopo essere stato picchiato, è stato interrogato dai suoi aggressori proprio in merito alla sparatoria del bar Sole<sup>4</sup>.

Acclarata, dunque, la connessione fra i due fatti, occorre ora ricostruire quanto avvenuto il 9 dicembre 2015.

---

<sup>2</sup> Questi ha parlato di un "*disguido*" fra Tito e Caio, poi ricondotto effettivamente alla vicenda del bar Sole, ragione per cui Caio ha chiesto a Mevio di organizzare un incontro con la persona offesa (cfr. p. 14 e ss. del verbale stenotipico del 12.11.2019).

<sup>3</sup> Circostanza esplicitata sia da Tito che da Mevio - cfr. p. 36 del verbale stenotipico del 17.4.18, relativamente a Tito, e p. 10 del verbale stenotipico del 26.1.2021, relativamente a Mevio.

<sup>4</sup> Cfr. p. 37 del verbale stenotipico del 17.4.18.

Dalle deposizioni dei testi è emerso in maniera incontestata che, nella serata del 9.12.2015, l'odierno imputato TIZIO è giunto a casa di Mevio in compagnia di Sempronio e di Caio a bordo dell'auto di quest'ultimo<sup>5</sup>.

Successivamente è arrivato anche Tito – accompagnato in auto da UranoA, che l'ha poi atteso –, è salito in casa da solo, e, non appena entrato, è stato violentemente picchiato nel soggiorno dagli uomini ivi presenti, i quali, dopo circa 5 minuti, l'hanno lasciato andare per timore di attirare l'attenzione degli altri condomini a causa delle urla della persona offesa.

Tito è, quindi, ritornato nell'auto di UranoA coperto di sangue, riferendogli immediatamente di essere stato picchiato<sup>6</sup>.

Pacifica e incontestata è la partecipazione al pestaggio di Caio, Sempronio e Mevio, ammessa dagli stessi in sede dibattimentale e accertata con sentenza di patteggiamento resa nei loro confronti, divenuta irrevocabile il 25.3.2017 per Mevio e il 29.8.2018 per Caio e Sempronio<sup>7</sup>.

Peraltro, il racconto dell'aggressione fatto da Tito coincide quasi perfettamente con quanto ricostruito dal Caio, che ha dichiarato di aver atteso già all'interno dell'appartamento l'arrivo di Tito e di averlo picchiato con violenza non appena questi è entrato in casa<sup>8</sup>. Analoga è anche la versione dello Sempronio, che ha ammesso che al pestaggio avrebbero preso parte principalmente lui e il Caio, mentre Mevio avrebbe avuto un ruolo marginale (*"qualcosina Mevio"* cfr. p. 19 del verbale stenotipico del 12.11.2019). Totalmente differente, priva di qualsivoglia riscontro e assolutamente inverosimile è, invece, la versione fornita da Mevio, il quale ha sostenuto che Caio e Sempronio fossero per puro caso nel suo appartamento al momento dell'arrivo della persona offesa e che siano dovuti intervenire in sua difesa poiché Tito, appena entrato in casa, lo avrebbe aggredito mettendogli le mani addosso senza una ragione<sup>9</sup>.

Orbene, ciò che i testi – ad eccezione della PO – escludono categoricamente è che TIZIO, una volta giunto a casa di Mevio, sia salito insieme agli altri nell'appartamento, prendendo poi parte al pestaggio di Tito.

Caio ha, infatti, dichiarato che, al momento dell'arrivo presso l'abitazione di Mevio, *"eravamo insieme a Tizio effettivamente"*<sup>10</sup>, ma che, resosi conto che la sua presenza era superflua, gli avrebbe quindi detto che poteva andare a farsi un giro con la sua macchina; TIZIO, pertanto, non sarebbe mai entrato nell'appartamento di Mevio.

Anche il coimputato Sempronio ha ricordato di essere arrivato a casa di Mevio insieme a Caio e TIZIO, ma che l'odierno imputato li avrebbe poi lasciati lì perché Caio gli avrebbe

---

<sup>5</sup> Circostanza confermata da Caio (cfr. pag. 10 del verbale stenotipico del 12.11.2019).

<sup>6</sup> Cfr. p. 38 del verbale stenotipico del 17.4.2018 relativamente a Tito e pp. 5 e ss del verbale stenotipico del 22.1.2019 relativamente a UranoA.

<sup>7</sup> Come è noto, la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile può essere *"utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità"* (Cass. Sez. V, n. 12344 del 05/12/2017 - Rv. 272665).

<sup>8</sup> Cfr. p. 8 del verbale stenotipico del 12.11.2019.

<sup>9</sup> Cfr. pp. 10 e ss. verbale stenotipico del 26.1.2021.

<sup>10</sup> Cfr. pp. 4 e ss del verbale stenotipico del 12.11.2019.

detto che la sua presenza non serviva, invitandolo ad andare a fare un giro con la macchina e a tornare più tardi per recuperarli<sup>11</sup>.

Da ultimo, anche Mevio ha categoricamente escluso che TIZIO fosse presente nel suo appartamento al momento del pestaggio di Tito.

Tuttavia, nonostante le contrarie dichiarazioni dei coimputati, non vi è alcun dubbio in ordine alla presenza dell'odierno imputato all'interno dell'abitazione di Mevio al momento del pestaggio, circostanza che è stata comprovata da molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

In primo luogo, vi è la testimonianza della P.O., risultata credibile ed attendibile in quanto non solo disinteressata all'esito del presente giudizio, non essendosi costituita parte civile, ma soprattutto perché la ricostruzione fornita è sempre rimasta la medesima sia riferendo i fatti a UranoA, sia in sede di interrogatorio, che, da ultimo, in sede dibattimentale.

Orbene, Tito ha parlato di quattro persone all'interno dell'appartamento al suo arrivo (*"io nel girandomi praticamente ho visto che c'erano quattro persone"*<sup>12</sup>): due uomini – di cui uno era Mevio – lo hanno aggredito con calci e pugni sul viso e in testa non appena è entrato; mentre gli altri due sconosciuti sono rimasti uno davanti alla porta d'ingresso per impedirgli di uscire e l'altro in una stanza adiacente al soggiorno, ove si è svolto il pestaggio<sup>13</sup>.

Tito ha specificato di conoscere solamente Mevio fra i suoi aggressori ma che, l'altro soggetto che lo picchiava era biondino, magrolino e con gli occhi azzurri<sup>14</sup>. Tale caratterizzazione corrisponde a Caio, descritto dal teste di PG, Ugo, come *"pelato chiaro"*, con gli occhi chiari e di corporatura esile, magro atletico<sup>15</sup>.

Poco o nulla la persona offesa è stata, invece, in grado di riferire in relazione agli altri due soggetti presenti in casa, ricordando vagamente di averli descritti a UranoA, rientrando in auto, come *"due pelati"*<sup>16</sup>, caratterizzazione fisica corrispondente sia a Sempronio che a Tizio i quali, secondo quanto riferito dal teste Ugo, portano entrambi i capelli rasati. Acclarata la partecipazione di Sempronio per sua espressa ammissione, non può che concludersi che il quarto soggetto presente in casa fosse proprio l'odierno imputato Tizio, giunto coi correi presso l'abitazione di Mevio poco prima.

A riscontro delle affermazioni della PO sono, peraltro, emersi nel corso del dibattimento numerosi altri indizi gravi, precisi e concordanti.

Ed invero, che la sera dell'aggressione Caio, Sempronio e Tizio siano giunti insieme all'abitazione di Mevio è, come detto, circostanza che i testi non negano.

---

<sup>11</sup> Cfr. pp. 17 e ss. del verbale stenotipico del 12.11.2019

<sup>12</sup> Cfr. p. 36 del verbale stenotipico del 17.4.2018

<sup>13</sup> Cfr. p. 36 del verbale stenotipico del 17.4.2018

<sup>14</sup> Cfr. p. 38 del verbale stenotipico del 17.4.2018

<sup>15</sup> Cfr. p. 47 del verbale stenotipico del 17.4.2018

<sup>16</sup> Cfr. p. 44 del verbale stenotipico del 17.4.2018 e p. 5 del verbale stenotipico del 22.1.2019

Inoltre, saputo che i responsabili della sparatoria del 26 ottobre erano i fratelli Urano e Tito, Caio ha chiesto a Mevio di chiamarlo - essendo l'unico a conoscerlo direttamente - e di organizzare un appuntamento a casa sua con un pretesto, sperando che Tito non si presentasse da solo ma insieme ai fratelli Urano per addivenire a un chiarimento "*una volta per tutte*"<sup>17</sup>.

Dalla ragione dell'incontro - una "resa dei conti" coi due fratelli Urano e con Tito - emerge chiaramente l'essenzialità della presenza di TIZIO sul teatro dei fatti: ovvero fare in modo che i fiancheggiatori di Caio fossero numericamente di più dei possibili avversari.

Infatti, è improbabile che Caio, dopo aver organizzato un vero e proprio "agguato" ai danni degli Urano e di Tito ed essere giunto sino al luogo dell'appuntamento insieme ai suoi complici, abbia detto a uno di questi di andarsene perché la sua presenza era superflua, senza sapere ancora che Tito sarebbe salito nell'appartamento da solo.

Ma vi è di più. Il teste di PG Gianni ha riferito che, oltre alle intercettazioni ambientali e telefoniche, i mezzi dei soggetti coinvolti nella presente vicenda erano sottoposti anche a localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema GPS.

Va peraltro precisato che il risultato di tali attività di rilevamento, rientrando fra i mezzi atipici di ricerca della prova e costituente una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non è assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti c.p.p., ed è quindi utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in un'interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (cfr. Cass. Sez. II, n. 23172 del 04/04/2019 - Rv. 276966). Non essendo attività assimilabile a quella di intercettazione, il teste di PG può quindi riferire in dibattimento in relazione agli esiti della stessa e tali dichiarazioni possono entrare nella valutazione probatoria del Giudice ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15396 del 11/12/2007 - Rv. 239638).

Ciò posto, il teste ha riferito che, in data 9 dicembre 2015, il GPS dell'autovettura del Caio, a bordo della quale sono giunti i correi, forniva esattamente la posizione della casa di Mevio e non risulta che, poco dopo, l'auto sia stata spostata da TIZIO (o da altri), come ha, invece, riferito Caio, dicendo che gliel'avrebbe lasciata per andare a fare un giro.

L'auto, quindi, è rimasta ferma parcheggiata sotto casa di Mevio durante l'intera aggressione a Tito, e tale circostanza è confermata anche dal teste UranoA, che ha dichiarato di non aver visto nessuno né uscire dal palazzo di Mevio né nelle vicinanze, mentre era in attesa della persona offesa, fornendo così un ulteriore elemento a dimostrazione che TIZIO non si è allontanato dall'appartamento di Mevio né a piedi né a bordo dell'auto di Caio, ma ha partecipato al pestaggio insieme ai coimputati.

Da ultimo, a riprova del fatto che il gruppo è sempre rimasto compatto dall'inizio alla fine dell'azione delittuosa, va evidenziato che, intercettate le conversazioni a bordo

---

<sup>17</sup> Cfr. p. 6 del verbale stenotipico del 12.11.2019

dell'auto di Caio e di UranoA, per timore di ulteriori ritorsioni, le Forze dell'Ordine hanno deciso di intervenire, fermando l'auto di Caio, a bordo della quale c'era quest'ultimo insieme ai coimputati TIZIO, Sempronio e Mevio<sup>18</sup>.

I correi, quindi, dopo essere giunti insieme a casa di Mevio, essere stati visti dalla persona offesa in quattro all'interno dell'appartamento, sono stati fermati, subito dopo l'aggressione, tutti e quattro insieme sull'auto di Caio, dalle Forze dell'Ordine, prova, questa, che il gruppo non si è mai separato, contrariamente a quanto asserito dai testi.

Risulta, quindi, provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'odierno imputato fosse il quarto uomo presente nell'appartamento di Mevio al momento del pestaggio ai danni di Tito.

Orbene, alla stregua delle risultanze processuali, pur in assenza di certificazione medica delle lesioni subite da Tito, non vi è dubbio che la condotta ascritta all'odierno imputato integri tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di lesioni.

Per giurisprudenza costante, infatti, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (cfr. Cass. Sez. IV, n. 22156 del 19/04/2016 – Rv. 267306), definizione nella quale certamente rientrano le lesioni subite da Tito, il quale, per sua espressa dichiarazione, a seguito del pestaggio, ha riportato un bernoccolo e ha perso sangue dal naso e dalla bocca<sup>19</sup>.

Provata, quindi, oltre ogni ragionevole dubbio sia la sussistenza del delitto di lesioni che la presenza dell'odierno imputato nell'appartamento al momento del pestaggio, è necessario ricostruire la sua condotta in termini concorsuali. Ed invero, la persona offesa ha precisato di essere stato aggredito fisicamente soltanto da due dei quattro soggetti presenti in casa. Uno degli altri due si sarebbe, comunque, posto davanti alla porta per impedirgli di uscire, mentre il quarto uomo sarebbe rimasto sull'uscio della stanza accanto.

Il fatto che l'odierno imputato non abbia materialmente picchiato Tito – che è stato, come detto, concretamente aggredito solo da Caio e da Mevio (cfr. pp. 36 e 38 del verbale stenotipico del 17.4.2018, ove la persona offesa riferisce: *“sono stato aggredito da due persone. Uno era Mevio e l'altro (poi ricondotto al biondino magrolino con gli occhi azzurri, cioè Caio) non lo conoscevo”*) – non esclude la sua responsabilità nel delitto di lesioni a titolo di concorso. Ed invero, non è possibile qualificare la sua presenza sul luogo come una semplice connivenza non punibile, posto che quest'ultima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla

---

<sup>18</sup> Cfr. deposizione del teste Ugo – p. 45 del verbale stenotipico del 17.4.2018

<sup>19</sup> Cfr. p. 40 del verbale stenotipico del 17.4.2018

realizzazione del reato, mentre il concorso nel reato richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Cass. Sez. V, n. 2805 del 22/03/2013 - Rv. 258953).

Nel caso di specie, infatti, TIZIO, lungi dall'essere una presenza meramente passiva nel corso dell'azione criminosa, ha dapprima assicurato un reale e concreto supporto all'azione organizzata del gruppo, che si aspettava che Tito giungesse accompagnato dai fratelli Urano, e poi, all'arrivo della p.o., ha comunque garantito un maggior senso di sicurezza ai correi, fornendo loro una collaborazione e una presenza sulle quali poter contare in qualsiasi momento dell'azione, dall'avvio dell'*iter criminis* sino al momento conclusivo, quando i quattro sono stati fermati dalle Forze dell'Ordine; e ciò sia che egli fosse il soggetto presente sull'uscio della stanza accanto durante il pestaggio, sia, a maggior ragione, che egli fosse il soggetto che, ponendosi davanti alla porta di ingresso, ha impedito di fatto alla persona offesa di scappare.

Analoghe ragioni possono essere valorizzate per escludere che il contributo fornito da TIZIO all'azione criminosa sia qualificabile, ai sensi dell'art. 114 c.p., come di minima importanza. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'*iter* criminoso (cfr. Cass. Sez. IV, n. 49364 del 19/07/2018- Rv. 274037). Come detto, nel caso di specie, la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, tutt'altro che trascurabile, era invero fondamentale per realizzare quella prevalenza numerica funzionale ad avere la meglio, qualora all'appuntamento si fossero presentati - come sperato da Caio - anche i fratelli Urano.

Quanto alle circostanze del reato occorre rilevare che sussiste certamente l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., atteso che i fatti sono stati commessi da quattro persone in concorso, aggravante che rende il delitto di lesioni procedibile d'ufficio.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, all'imputato non possono essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della non modesta gravità del fatto, della negativa biografia penale (il prevenuto è gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici), dell'assenza di comportamenti processuali positivamente valutabili o di manifestazioni di interesse per le sorti della vittima.

Sussiste, alla luce del certificato del casellario in atti, la recidiva così come contestata dal P.M., avendo TIZIO riportato più condanne per delitti dolosi, una delle quali per reato della stessa specie di quello per cui si procede, e l'ultima delle quali divenuta irrevocabile nel maggio 2011, quindi nel quinquennio dai fatti per cui è causa. L'applicazione, anche in concreto, dell'aumento di pena per tale circostanza inerente alla persona del colpevole è giustificata dal numero delle precedenti condanne, dalla medesima indole dei reati e dal non lungo lasso di tempo trascorso tra i fatti in esame e le precedenti pronunce, che rendono evidente la ricaduta nel reato.

Il fatto è stato commesso nel dicembre 2015 e quindi in data anteriore alla legge 23 marzo 2016 n. 41 che ha aumentato le pene per il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. Ai sensi dell'art. 2 c. 4° c.p. deve, dunque, continuare a farsi applicazione delle più favorevoli pene previste dalla precedente normativa.

Ciò posto, tenuto conto degli elementi sopra indicati in ordine al diniego delle attenuanti generiche, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare le concrete circostanze e modalità della condotta - posta in essere in modo pianificato e violento, in quattro contro uno, tendendo un agguato alla persona offesa, tratta con un pretesto all'interno dell'appartamento e violentemente picchiata, condotta interrotta solo per non fare udire le sue grida ai vicini - giustificano il discostamento dal minimo edittale nell'individuazione della pena base.

Pertanto, il Giudice ritiene congruo applicare all'imputato in relazione al reato a lui ascritto, la pena finale di anni 1 di reclusione, così determinata: p.b. mesi 7 di reclusione, aumentata *ex art.* 99 co. 4 c.p. a mesi 11, giorni 20 di reclusione, ulteriormente aumentata *ex art.* 63 co. 4 c.p. per l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. alla pena finale.

In ragione dei numerosi precedenti penali e delle considerazioni precedentemente svolte, non essendo peraltro possibile per questo Giudice formulare una prognosi favorevole in ordine al fatto che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, al medesimo non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara TIZIO responsabile del reato a lui ascritto, e, ritenute sussistenti l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. e la recidiva così come contestata, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di gg. 60 per la redazione dei motivi.

Alessandria, 2.2.2021

**IL GIUDICE**  
**Dott.ssa Lisa Castagna**

